

ORIGINALE

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 370 del 24-07-2026

OGGETTO: **Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di MARTINA FRANCA**

CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e ss.mm.ii., recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639-705, istitutiva della TARI;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 527-530, attributiva ad ARERA (d’ora in avanti Autorità o Autorità Nazionale) delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* e, in particolare, gli articoli 6, 24 e 26;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF (TQRIF);
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante lo schema tipo di contratto di servizio fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, e la deliberazione 387/2023/R/RIF;

- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione ARERA 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, e la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023;
- la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF;
- la deliberazione ARERA 9 settembre 2025, 409/2025/R/RIF;
- la deliberazione ARERA 30 dicembre 2025, 591/2025/R/RIF, recante *“Determinazioni in ordine all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025”* e il relativo Allegato A;
- la Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, con cui AGER ha avviato, ai sensi dell’art. 28 della deliberazione 363/2021/R/RIF come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF il procedimento di rideterminazione dei piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 per gli ambiti tariffari di cui all’Allegato A alla medesima determina;
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24, come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, istitutiva dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

DATO ATTO, CHE

- con note del 27 settembre 2023 prot. n. 6350, del 15 gennaio 2024 prot. n. 303, del 5 febbraio 2024 prot. n. 852, del 16 febbraio 2024 prot. n. 1140 e del 19 marzo 2024 prot. n. 1776, AGER nella sua qualità di ETC, ha invitato i Comuni, quali gestori per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, ed i gestori del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a trasmettere la documentazione prescritta dall’art. 7 delibera n. 363/2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 ed adottata dalla determina n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 esplicitando anche chiarimenti applicativi;
- il gestore dei servizi di raccolta e trasporto ha predisposto e trasmesso, ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2024-2025, corredato della dichiarazione di veridicità ex d.P.R. 445/2000 e della relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori esposti e le risultanze della documentazione contabile, secondo quanto prescritto dal comma 7.3 della medesima deliberazione;
- AGER, in qualità di Ente territorialmente competente, all’esito della procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento, ha adottato la determina di approvazione n. 164 del 10/06/2024, con cui ha validato la predisposizione tariffaria e approvato le entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025 dell’ambito tariffario in oggetto, trasmettendola all’Autorità ai sensi dei commi 8.2 e 8.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
- con la medesima determina di approvazione l’Ente ha dato atto degli esiti dell’attività di validazione – comprensiva della verifica di coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo rispetto ai dati contabili del gestore (comma 28.1 del MTR-2) – nonché delle eventuali integrazioni e modifiche operate ai dati trasmessi dall’operatore secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti, individuando il limite alla crescita delle entrate tariffarie applicato e dando conto della verifica dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; fino all’approvazione da parte dell’Autorità

Nazionale, ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, hanno trovato applicazione, quali prezzi massimi del servizio, i valori così determinati dall'organismo competente;

- con comunicazione dell'8 maggio 2025 (prot. ARERA n. 32035) l'Autorità Nazionale ha trasmesso ad AGER una prima richiesta di approfondimenti istruttori, con cui ha in particolare richiamato il perimetro delle differenti competenze ripartite dal sistema di *governance* multilivello e richiesto all'ETC di fornire evidenze dell'avvenuta verifica dell'equilibrio economico-finanziario, corredando gli elementi prodotti con il PEF originariamente elaborato dal gestore e motivando le scelte adottate in sede di integrazione e modifica dei dati, secondo quanto previsto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dal comma 28.2 del MTR-2; AGER ha fornito riscontro con note del 29 maggio 2025 e del 31 luglio 2025, sostanzialmente confermando i valori computati nelle predisposizioni già trasmesse;
- con deliberazione 409/2025/R/RIF del 9 settembre 2025 l'Autorità ha disposto un supplemento istruttorio per la conclusione del procedimento di verifica della coerenza regolatoria, preavvisando che, in caso di incoerenze ostative all'approvazione, sarebbero stati esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria; sono seguite la comunicazione AGER del 23 settembre 2025, la nota ARERA del 12 novembre 2025 (prot. n. 78291) e i riscontri AGER del 24 novembre 2025 e del 9-10 dicembre 2025 in esito ai procedimenti di riesame;
- con la deliberazione 591/2025/R/RIF del 30 dicembre 2025 l'Autorità ha concluso con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa per il biennio 2024-2025, relativamente agli ambiti tariffari di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione, disponendo l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza per le annualità 2024 e 2025 e il recupero, a vantaggio dell'utenza, dell'eventuale differenza nell'ambito dei pertinenti conguagli;
- AGER ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR Lombardia di Milano con ricorso r.g. n. 994/2026;
- nel contempo, con Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, AGER ha ritenuto di avviare, per le ragioni ivi riportate, il procedimento di rideterminazione dei piani economico-finanziari per le annualità 2024-2025, ai sensi dell'art. 28 della deliberazione 363/2021/R/RIF come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;
- con riferimento alle predisposizioni tariffarie degli ambiti tariffari di cui alla D.D. AGER n. 48 del 13/03/2026 i gestori hanno rilevato una serie di criticità in ordine alla effettiva determinazione dell'equilibrio economico finanziario della gestione, che hanno posto all'attenzione di AGER e – in sede giudiziale dei Tribunali Amministrativi Regionali competenti per territorio;
- tale circostanza ha indotto AGER ad estendere il procedimento di rideterminazione delle predisposizioni tariffarie, oltre che agli ambiti indicati nella delibera Arera 591/2025, anche agli ulteriori ambiti per i quali i gestori avevano rilevato criticità nell'ambito dei predetti giudizi amministrativi;

CONSIDERATO, IN DIRITTO, CHE

- il sistema di *governance* multilivello di settore ripartisce le competenze tra Autorità ed Enti territorialmente competenti: se all'Autorità compete la verifica della coerenza con la regolazione degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale, all'ETC compete – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs.

201/2022 e del comma 28.2 del MTR-2 – di assicurare concretamente l’equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività;

- l’attività di validazione di cui è responsabile l’organismo competente comprende, ai sensi del comma 28.1 del MTR-2, almeno la verifica *“della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF, rispetto ai dati contabili dei gestori”* e del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti; la verifica di congruità costituisce dunque profilo strutturale e non eventuale della validazione, in quanto preordinata a selezionare, nell’ambito dei costi rendicontati, i soli costi efficienti riconoscibili a fini regolatori;
- la determinazione delle entrate tariffarie deve avvenire, ai sensi dell’articolo 7 del MTR-2 e in coerenza con l’impostazione generale del metodo, *“sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie”*, impiegando i dati di costo dell’annualità (a-2); il rispetto della regola sull’annualità di riferimento e sulla fonte contabile obbligatoria costituisce presupposto delle verifiche di completezza e coerenza e, dunque, condizione di riconoscibilità del costo;
- nella procedura di validazione, ai sensi del richiamato articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l’ETC ha la facoltà di integrare o modificare secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio le informazioni fornite dal gestore medesimo, al fine di garantire la coerenza e congruità dei per la determinazione delle entrate di riferimento;
- la facoltà di modifica o integrazione si esercita anche mediante le detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, che consentono all’ETC di applicare valori inferiori indicando con riferimento al piano economico finanziario le componenti di costo che non si ritiene di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- ai sensi del comma 28.2 del MTR-2, l’ETC è responsabile della verifica del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, dovendo comunicare al gestore gli esiti delle valutazioni compiute, nonché *“motivare le scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”*; il potere di integrazione e modifica dei dati esposti dal gestore costituisce pertanto componente fisiologica dell’attività di validazione e non facoltà derogatoria;
- ne consegue che le detrazioni e i mancati riconoscimenti operabili in sede di validazione non possono essere pretermessi a fronte di costi privi del requisito di efficienza, dovendo per converso essere operati ogniqualvolta la quota di costo rendicontato ecceda quanto ammissibile in applicazione dei criteri di efficienza e congruità propri del metodo: la corrispondente eccedenza, in quanto non efficiente ovvero priva di adeguato fondamento, difetta del requisito di congruità e va corrispondentemente detratta in sede di validazione, in coerenza con la funzione – propria del limite al riconoscimento dei costi – di stimolo all’efficientamento della gestione e di contenimento e razionalizzazione degli oneri a carico dell’utenza;
- le detrazioni operate ai sensi del comma 4.6 sono imputate alle componenti tariffarie valorizzate nello strumento di calcolo (*tool*) sui costi rendicontati come in dettaglio riportato nei singoli prospetti regolatori, indicando come da previsione con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo che non si ritengono ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria;
- la riconduzione delle verifiche di congruità ai meccanismi regolatori delle detrazioni e la riconduzione alle componenti di costo del PEF – e non già la sua applicazione in via meramente residuale e indistinta

- costituisce condizione di trasparenza e verificabilità dell’operato dell’Ente e presupposto della coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- l’esercizio del potere di rettifica è inoltre assistito da un onere di motivazione dovendosi, ai sensi dell’art. 4.6, *“verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”* e il mantenimento *“dell’equilibrio economico finanziario della gestione”*;
- con riferimento a detto onere di motivazione, il presente provvedimento e l’allegato documento di validazione integrativo assolvono a tale onere mediante:
 - o l’analitica esposizione delle rettifiche operate per ogni componente tariffaria, anche in considerazione dei servizi prestati dagli operatori e del rischio d’impresa da questi assunto in sede di procedura ad evidenza pubblica, oltre che del necessario mantenimento dell’equilibrio tra le componenti fisse e variabili della struttura tariffaria in una ottica di tutela dell’utenza finale;
 - o la valutazione che l’equilibrio economico-finanziario oggetto di verifica è quello della gestione: ai sensi del comma 27.5 del MTR-2 il PEF costituisce *“lo strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”*; ne consegue che la verifica di equilibrio deve essere condotta avendo a riferimento i soli costi efficienti che trovino giustificazione documentale e superino il vaglio di validazione – e, dunque, anche la verifica di congruità – e non già la mera integrale copertura dei costi rendicontati o del corrispettivo contrattuale percepito o vantato dall’operatore.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento all’equilibrio economico finanziario della gestione rilevante ai fini dell’adozione delle misure di cui all’art. 4.6 MTR-2, in termini più generali si è ritenuto di fare riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla più recente giurisprudenza amministrativa, al documento di consultazione 196/2021/Rif, ad oggetto *“Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”*, con il quale ARERA ha ritenuto che l’equilibrio economico finanziario vada ripristinato dall’ETC laddove siano riscontrabili *“criticità finanziarie di entità significative e non previste tali da esporre la gestione a rischio default e da mettere a repentaglio la continuità nell’erogazione di un servizio essenziale quale quello della gestione dei rifiuti”* (par. 5.18), nel contempo precisando che la verifica che l’ETC deve compiere dell’eventuale situazione di squilibrio finanziario *“dovrà necessariamente riguardare la durata pluriennale del Piano economico finanziario”* (par. 5.19), in altri termini *“tenendo conto di orizzonti temporali medio lunghi e comunque superiori al singolo esercizio”*;
- che sempre alla luce dei consolidati recenti arresti giurisprudenziali, per l’anzidetta valutazione si è tenuto conto contestualmente sia dei valori rilevanti in base alla disciplina del MTR-2 sia di quelli derivanti dal contratto di servizio in corso, in modo da garantire la coerenza fra il corrispettivo contrattuale spettante al Gestore e l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, anche in sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente;
- che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, come previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, sono considerate come i valori massimi che, attraverso la TARI, l’Amministrazione Locale può porre a carico degli utenti del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- la rideterminazione operata con il presente provvedimento ha tenuto conto delle valutazioni di cui alla deliberazione ARERA 591/2025/R/RIF nella misura in cui queste hanno avuto ad oggetto profili propri del rispetto della metodologia regolatoria in termini di verifica e validazione, ossia:
 - o la mancata computazione delle poste rettificative del capitale di cui al comma 14.4 del MTR-2, con i conseguenti riflessi sul calcolo della remunerazione del capitale investito netto ai sensi dell'art. 14 del MTR-2;
 - o la rettifica degli elementi della relazione di accompagnamento quali meri refusi rispetto allo stato di fatto delle elaborazioni e considerazioni già svolte negli atti, anche con riferimento alla censura dell'Autorità in merito al presunto utilizzo delle *"migliori stime del costo del servizio utilizzando l'offerta di gara e la situazione patrimoniale"*, in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7 del MTR-2 circa l'impiego dei dati di costo dell'annualità (a-2), atteso che deve confermarsi che *"i dati forniti [dal medesimo operatore per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento] sono relativi al bilancio 2022"* e quindi nel rispetto della richiamata disciplina;
 - o le carenze nella rappresentazione degli esiti della verifica in ordine al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché carenze di motivazione con riguardo alle scelte adottate nell'ambito dell'attività di modifica dei dati trasmessi dagli operatori, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (come invece richiesto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dal comma 28.2 del MTR-2;
- l'ETC ha pertanto recepito i rilievi dell'Autorità quali criteri metodologici di verifica, rideterminando le entrate tariffarie di riferimento mediante la computazione delle poste rettificative del capitale, la motivazione delle detrazioni e la rideterminazione, nei termini sopra precisati, dell'equilibrio economico della gestione anche facendo ricorso alla possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie alle annualità successive al periodo regolatorio, il tutto al fine di pervenire alla determinazione dei soli costi efficienti riconoscibili a fini regolatori;
- tanto premesso, si ritiene opportuno precisare che la delibera ARERA 591/2025 contiene, in ogni caso valutazioni che l'ETC ritiene di non condividere e che ha sottoposto al vaglio dell'Autorità giurisdizionale competente; in particolare al momento di redazione del presente provvedimento è in procinto di proporre ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lombardia _n. 3503 del 02/07/2026_, sicché il presente provvedimento non comporta affatto acquiescenza alla delibera 591/2025, facendosi espressa riserva di una sua revisione in relazione agli effetti degli esiti del giudizio;

DATO ATTO CHE

- AGER, con propria comunicazione prot. n. 1739 del 24/04/2026 ha richiesto alle Amministrazioni comunali, nella qualità di Enti affidanti, le informazioni necessarie ed utili alla qualificazione dei costi congrui ed efficienti nel rispetto degli impegni contrattuali e dei rischi di impresa assunti, ove presenti;
- i Comuni hanno fornito riscontro e, ove necessario, AGER si è adoperata con ulteriori verifiche e richieste, al fine di acquisire un quadro conoscitivo chiaro ed affidabile in ordine ai costi del servizio e ai relativi titoli giustificativi;

- a seguito di detta ricognizione, AGER ha proceduto all'aggiornamento dell'attività di validazione, adoperando – qualora necessario e nei limiti di quanto indicato negli allegati al presente provvedimento – opportune rettifiche delle iniziative di integrazione dei costi rendicontati, al fine di definire puntualmente i costi efficienti del servizio da doversi riconoscere nelle predisposizioni tariffarie;
- gli esiti dell'attività di rideterminazione sono stati trasmessi ai gestori e con gli stessi condivisi, in adempimento alla procedura partecipata di definizione delle entrate tariffarie prevista dalla disciplina regolatoria.

DATO ATTO, ANCORA, CHE

- la documentazione necessaria per la definizione delle predisposizioni tariffarie era già stata assunta da AGER nel rispetto dell'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF e ritenuta corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla procedura;
- il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di riferimento è definito, ai sensi del comma 4.1 del MTR-2, dal parametro ρ_a quale tasso di variazione massimo applicato alle entrate tariffarie dell'annualità (a-1) per la determinazione del limite massimo dell'annualità (a), nei termini e con i coefficienti puntualmente individuati negli atti già adottati per ciascun ambito tariffario oggetto del presente procedimento, ai quali si rimanda;
- AGER ha proceduto alla rideterminazione delle rimodulazioni tariffarie da doversi riconoscere nelle predisposizioni tariffarie, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione nel rispetto del prescritto limite di crescita sulla base delle informazioni assunte dall'Ente affidante, il quale rimane comunque, fermo il limite massimo indicato dalla presente predisposizione tariffaria, il soggetto deputato alla corretta gestione del contratto e dei relativi rapporti giuridici ed economici con il gestore;
- nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza – qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati – può essere rimodulata anche oltre il vigente periodo regolatorio e comunque entro il termine dell'affidamento, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.5 del MTR-2, come esteso alle annualità successive al vigente periodo regolatorio dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;
- la proiezione del recupero di tali componenti eccedenti il limite si colloca, in ragione della successione dei periodi regolatori, nel passaggio dal MTR-2 al terzo periodo regolatorio: il relativo recupero sarà conseguentemente rimodulato, nel rispetto del limite di crescita applicato nelle annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ e tenuto conto dell'obiettivo di minimizzazione del valore di subentro, secondo i criteri che troveranno applicazione nelle predisposizioni tariffarie del terzo periodo regolatorio, fermi restando gli importi rimodulati come quantificati negli allegati al presente provvedimento;

RITENUTO

- che l'attività di riaccertamento della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF, unitamente all'aggiornamento dell'attività di validazione, consenta di definire compiutamente le entrate tariffarie di riferimento efficienti per le annualità 2024 e 2025 dell'ambito tariffario in oggetto;

- che la rideterminazione operata sia coerente con la metodologia del MTR-2;
- che sussistano i presupposti per concludere il procedimento avviato con la Determina n. 48 del 13 marzo 2026 e per approvare il documento di validazione integrativo, unitamente al *tool* di calcolo aggiornato.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare le premesse, gli atti e le valutazioni esposti in narrativa quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la nuova predisposizione tariffaria per il biennio regolatorio 2024-2025 e l'allegata relazione di validazione, quale parte integrante del provvedimento recante gli esiti dell'attività di riaccertamento della congruità degli elementi di costo e di rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per l'ambito tariffario di MARTINA FRANCA allegato al presente provvedimento;
3. di approvare il tool di calcolo MTR-2 – aggiornamento 2024-2025, allegato al presente provvedimento, nel quale si dà atto delle modifiche intercorse in esito al procedimento di rideterminazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento, con i relativi allegati, ad ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 8, comma 3, della deliberazione 363/2021/R/RIF come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, nonché al gestore del servizio e al Comune interessato;
5. di pubblicare il presente atto, nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Agenzia www.ager.puglia.it, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Estensore dell'Atto:
Rossella Urga

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.